

IL LAVORO SPORTIVO DOPO LA RIFORMA

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto correttivo bis (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120) prende definitivamente forma la riforma dello sport, con la quale viene totalmente ridisegnata la disciplina riguardante le prestazioni nell'area dilettantistica rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori amministrativo-gestionali e dai volontari.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Chi sono i lavoratori sportivi

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo, oltre l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per quanto riguarda le specifiche mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, queste saranno stabilite con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport e includeranno quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive.

Non sono definiti e considerati lavoratori sportivi i custodi, i receptionist, gli addetti alle pulizie, manutentori, addetti al bar/negozi e ad altri soggetti che svolgono mansioni non comprese nei regolamenti e che non partecipano direttamente a competizioni sportive. Per tali soggetti si applica la disciplina ordinaria del lavoro subordinato.

Anche le prestazioni di carattere amministrativo gestionale (attività di segreteria) non vengono considerate di lavoro sportivo, sebbene sia applicabile la medesima disciplina fiscale e previdenziale.

Cosa si intende per società sportive dilettantistiche (SSD) e associazioni sportive dilettantistiche (ASD)?

Si intende per associazione o società sportiva dilettantistica il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva anche paralimpico e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

RAPPORTI DI LAVORO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico, il legislatore ha stabilito che, ricorrendone i presupposti, l'attività lavorativa possa costituire oggetto delle seguenti tipologie di rapporto:

- Rapporto di lavoratore autonomo nella forma di collaborazione coordinate e continuative
- Rapporto di lavoro autonomo
- Rapporto di lavoro subordinato
- Prestazioni di lavoro occasionale

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti **requisiti** nei confronti del medesimo committente:

- a) la **durata delle prestazioni** oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, **anche paralimpici**.

Rapporto di lavoro autonomo

E' definito lavoratore autonomo, anche nel settore sportivo dilettantistico, la persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Nei rapporti di lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è l'opera o il servizio, cioè il risultato della propria attività organizzata in forma autonoma (l'oggetto della prestazione non può quindi essere rappresentato dal tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività) sia con riferimento ai tempi che ai modi di svolgimento dell'incarico.

Rapporto di lavoro subordinato

La disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato sportivo applicabile al settore dilettantistico, in virtù delle peculiarità del settore, presenta una serie di deroghe ed eccezioni rispetto alla disciplina ordinaria, con particolare riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato:

- il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un **termine finale non superiore a 5 anni** dalla data di inizio del rapporto;
- è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva;
- **non trovano applicazione le disposizioni sul contratto a termine "ordinario"** previste dall'art. 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (quali, ad esempio, la disciplina su proroghe e rinnovi, la disciplina in tema di causali e il numero complessivo di contratti a termine)

Viene inoltre prevista la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato. Non trova, infatti, applicazione al rapporto di lavoro subordinato sportivo:

- l. 300/70: art. 4 (impianti audiovisivi), art. 5 (accertamenti sanitari) e art. 18 (tutela in caso di licenziamento);
- l. 604/66: norme sui licenziamenti individuali;
- l. 108/90: art. 2 (riassunzione e risarcimento del danno), art. 4 (area di non applicazione), art. 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali);
- l. 223/91: art. 24 norme in materia di riduzione di personale;
- Il D.Lgs. n. 23/2015: disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti;
- l'art. 2103 c.c che limita il cd "ius variandi", ovvero la possibilità per il datore di lavoro di variare le mansioni assegnate al lavoratore e trasferire la sede di lavoro;
- la possibilità di inserire clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

LAVORATORI NON SPORTIVI

Collaborazioni di carattere amministrativo gestionale

Le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali sono particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi le seguenti caratteristiche:

- hanno carattere amministrativo – gestionale;
- non hanno natura professionale;
- sono rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Rientrano in tale tipologia di rapporto le collaborazioni rese per l'esecuzione di compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

La riforma stabilisce espressamente che a tale tipologia di prestazioni non si applichi la disciplina del lavoro sportivo, fatta eccezione per la disciplina in materia contributiva e fiscale.

La disciplina applicabile ai volontari

I **volontari** nell'ambito del settore sportivo **sono coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport**, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Per tali **prestazioni è possibile esclusivamente rimborsare le spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto **sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.**

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tali rimborsi non concorrono a formare reddito.

Le prestazioni sportive rese dei volontari sono incompatibili con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo (o con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito) svolta nei confronti del medesimo ente.

Fatta eccezione per le asd o ssd che siano anche enti del terzo settore, al momento non è previsto alcun obbligo di tenuta del libro dei volontari.

Tabella di sintesi

Lavoratori sportivi tesserati	Lavoro subordinato (dipendenti)	
	Co.co.co.	quando l'impegno non supera le 24 ore settimanali
	Collaboratori occasionali	
	Lavoratori autonomi titolari di p.iva	
Lavoratori non sportivi	Attività amministrative gestionali (segreteria)	Se sussistono i requisiti per qualificarli come co.co.co. beneficiano delle agevolazioni fiscali e contributive dei co.co.co. Sportivi; sono soggetti ad INAIL
	altri (es: addetti pulizie, addetti alla reception,..)	Sono soggetti a tutte le regole ordinarie applicabili al rapporto di lavoro subordinato
Volontari	Percettori eventualmente di soli rimborsi spese	

DISCIPLINA PREVIDENZIALE E FISCALE

La riforma del lavoro sportivo ha apportato notevoli variazioni in materia di trattamento fiscale e contributivo dei compensi erogati ai prestatori di lavoro sportivo.

Regime previdenziale

La riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS con aliquota complessiva del 37,97% di cui il 9,19% a carico del dipendente.

Per i tempi indeterminati, inoltre, non è dovuto il ticket di ingresso NASpl in caso di licenziamento.

Nell'area del dilettantismo i **lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome** saranno iscritti alla **Gestione Separata INPS**, con alcune particolarità e agevolazioni.

- **Fino a 5.000 euro non vi sarà assoggettamento contributivo.** Sulla parte eccedente, l'aliquota totale per i co.co.co., da dividersi in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore, sarà pari al 27,03%, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 24%.
- **Fino al 31/12/2027 la base imponibile andrà ridotta del 50%.**

Per i rapporti sportivi iniziati prima del 1° luglio 2023, non si darà luogo a recupero contributivo per i periodi pregressi.

La medesima disciplina in materia previdenziale è applicata anche ai lavoratori autonomi titolari di p.iva: l'aliquota previdenziale applicabile sarà del 25% + 1,23% di contributi minori.

Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, benché mantenendo le aliquote ordinarie della gestione separata (35,03% / 24% in misura ridotta), **godranno della medesima agevolazione in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro** e – fino al 31/12/2027 – dell'abbattimento del 50% dell'imponibile previdenziale.

Regime fiscale

I compensi dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo (co.co.co. sportive, lavoratori autonomi e subordinati sportivi), che non sono più classificati nella categoria dei redditi diversi ma diventano redditi da lavoro, **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.** Tale limite deve essere inteso come soggettivo riferito a ciascun lavoratore. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve autocertificare l'ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell'anno.

Regime assicurativo

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali è prevista per i solo lavoratori sportivi subordinati.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile vs. terzi.

Tabella di sintesi

Tipologia rapporto	INPS	IRPEF	INAIL
Lavoro subordinato sportivo	FPLS 37,97% di cui 9,19% a carico dipendente	Esenzione fino a 15k Regime ordinario	Sì
Collaborazioni sportive (co.co.co.)	Gestione separata, aliquota piena 25% + 2,03% contributi minori - ridotta 24%; 1/3 collaboratore 2/3 committente.	Esenzione fino a 15k annui; oltre 15k regime ordinario	No solo tutela ex art. 51 L. 289/2002

	Esenzione fino a 5k Riduzione base imponibile 50% fino al 31/12/2027		
Lavoro autonomo sportivo	Gestione separata, aliquota piena 25% + 1,23% contributi minori - ridotta 24%; Esenzione fino a 5k Riduzione base imponibile 50% fino al 31/12/2027 Addebito volontario 4% al committente	In funzione del regime fiscale adottato (compatibile con regime forfettario). Esenzione fino a 15k annui.	No
Collaborazioni amministrative gestionali	Gestione separata, aliquote ordinarie (35,03% /24%); 1/3 collaboratore 2/3 committente. Esenzione fino a 5k Riduzione base imponibile 50% fino al 31/12/2027	Esenzione fino a 15k annui; oltre 15k annui regime ordinario.	Si
Lavoratore subordinato sportivo non	Contribuzione ordinaria FPLD	Regime ordinario	Si

NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI NELLA GESTIONE DEL RAPPORTO

Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV)

Le comunicazioni in merito al rapporto di lavoro (attraverso il Registro delle attività Sportive - RAS ovvero mediante UNILAV) devono avvenire entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali ovvero le prestazioni fino a euro 5.000 per gli obblighi contributivi.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego (sanzione amministrativa variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

Le medesime indicazioni valgono anche per le comunicazioni inerenti i lavoratori subordinati sportivi, con la sola differenza che l'obbligo è previsto a prescindere dall'ammontare del compenso annuo.

Le comunicazioni in merito al rapporto di lavoro sportivo amministrativo-gestionale devono essere inviate attraverso modello UNILAV entro le ore 24 del giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Tenuta Libro Unico del Lavoro (LUL) e consegna prospetto paga

L'obbligo di tenuta del LUL per i lavoratori sportivi co.co.co può essere adempiuto, oltre che con l'ordinario LUL, in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS ed è obbligatorio per i compensi annuali superiori a euro 5.000.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000 non vi è obbligo di consegna del prospetto paga, si obbligo emissione LUL.

L'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti limitatamente al periodo 01/07/23-30/09/23 possono essere effettuati entro il 31/10/23.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro cococo amministrativo-gestionale e rapporto di lavoro subordinato sportivo valgono le medesime regole di tutti gli altri lavoratori subordinati.

Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ai lavoratori sportivi si applica la normativa di sicurezza (D. Lgs. n 81/2008) ed è pertanto necessario:

- elaborazione DVR (documento di valutazione dei rischi)
- nomina R.S.P.P.
- nomina medico competente
- sorveglianza sanitaria (rilascio dell'idoneità alla mansione)
- informazione e formazione lavoratori
- consegna ai lavoratori dei DPI necessari
- nomina e formazione degli addetti emergenza incendio e primo soccorso e redazione di un piano di emergenza ed evacuazione

Tabella di sintesi

Tipologia rapporto	Comunicazione telematica instaurazione rapporto	Obbligo emissione LUL	Obbligo cedolino paga
Lavoro subordinato sportivo	Unilav o RAS Entro 30 giorni da instaurazione rapporti di lavoro	Sì, mensile; LUL	Sì, mensile
Collaborazioni sportive (co.co.co.)	Unilav o RAS Entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto Obbligatoria oltre i 5k di compenso annuo; <u>comunque consigliata all'instaurazione del rapporto.</u>	Sì oltre i 5k di compenso annuo. Portale RAS o normale LUL (libro unico del lavoro)	Sì oltre 15k
Collaborazione amministrativa gestionali	UNILAV preventivo entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto	Sì, mensile	Sì, mensile
Lavoro autonomo sportivo	No	No	No